Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 320**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 dicembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1389**.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966 . . . . Pag. 6454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1965, n. **1390**.
Norme di attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice . . . Pag. 6454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1391**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di San Giovanni Valdarno (Arezzo) . . . . Pag. 6457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1392**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Giacomo Apostolo, in Vercelli, con la Parrocchia di San Desiderio Vescovo, in Sali Vercellese (Vercelli). Pag. 6457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1393**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto, denominata « Opera Diocesana Esercizi Spirituali », in Costabissara (Vicenza) . . . . Pag. 6458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965.
Nomina del presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia . . Pag. 6458

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1965.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 3° Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - SA.MO.TER. », in Verona . . . . Pag. 6458

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Montecorvino Rovella (Salerno), società cooperativa a responsabilità illimitata . . . . Pag. 6458

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1965.
Autorizzazione alla Società mutua di assicurazione « Ancienne Mutuelle Accidents », con sede in Rouen (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e la riassicurazione negli stessi rami . . . . Pag. 6459

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova Pag. 6459
Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa . . . . Pag. 6459
Vacanza della cattedra di « Storia delle dottrine economiche » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna . . . . Pag. 6459

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1973. Pag. 6459

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo), società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria . . . . Pag. 6460
Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecorvino Rovella (Salerno), società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria Pag. 6460

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Modena: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena . . . Pag. 6460

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 24 DICEMBRE 1965:

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.
Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette da presentarsi nell'anno 1966.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1965.
Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione degli utili distribuiti ai soci e delle ritenute operate a titolo d'acconto o d'imposta da presentarsi nell'anno 1966.

(10144-10145)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1389**.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1965, n. **1390**.
Norme di attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato consultivo per la gestione del fondo di rotazione previsto dall'art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, relativo alla concessione di mutui e prestiti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

Il Comitato è così composto:

a) dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, che lo presiede;

b) dal capo dell'Ufficio centrale per la proprietà diretta coltivatrice;

c) da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

d) da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) da un funzionario del Ministero del tesoro;

f) da un funzionario del Ministero del bilancio,

g) da un funzionario dell'Ispettorato generale del credito e del risparmio;

h) da un esperto scelto tra i docenti universitari di economia agraria.

I membri non di diritto del Comitato vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previa designazione delle Amministrazioni interessate.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina dei funzionari che dovranno sostituire i membri del Comitato per il caso di loro assenza o impedimento.

Il Ministro può farsi sostituire da un Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e foreste che rivesta qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Il Comitato è sentito:

1) sulla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione, avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà coltivatrice ed alle esigenze di sviluppo economico-sociale;

2) sulla ripartizione di massima del fondo per la concessione di mutui e di prestiti;

3) sullo schema delle convenzioni da stipulare con gli Istituti di credito che esercitano il credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione di anticipazioni sul fondo di rotazione ed il loro impiego;

4) sulla scelta dei predetti Istituti ai quali concedere le anticipazioni e sull'importo di queste;

5) sulla coordinata attuazione delle provvidenze previste dalla legge e dalle altre disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

6) sull'esito degli interventi previsti dalla medesima legge, nonchè sulla relazione da presentare a norma dell'art. 24 della ricordata legge;

7) sui ricorsi di cui all'art. 13 del presente regolamento;

8) su ogni altra questione inerente alla gestione del fondo portata al suo esame dal Ministro.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste sentito il Comitato di cui al precedente articolo, ripartisce le disponibilità fra i singoli territori.

Gli Istituti di credito di cui all'art. 1 delle presenti norme di attuazione, che intendono concorrere alle assegnazioni di anticipazioni sul fondo di rotazione per gli impieghi previsti dalla legge, debbono farne domanda nel mese di settembre di ogni anno.

Nella prima applicazione della legge, il termine per le predette domande è stabilito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel corso dell'esercizio finanziario, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, salvi gli impegni di concessione di mutui già assunti dagli Istituti di credito, può modificare, sentito il Comitato di cui al precedente articolo, la destinazione territoriale della assegnazione dei fondi, nonchè la ripartizione dei fondi stessi fra gli Istituti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Gli Ispettorati agrari compartimentali provvedono alla formulazione ed all'invio agli Ispettorati provinciali degli schemi previsti nell'art. 4 della legge.

Le Commissioni provinciali istituite con il citato articolo sono presiedute dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Esse provvedono entro due mesi dalla comunicazione dello schema, di cui al precedente comma, alla indicazione dei valori fondiari medi, prevista dallo stesso articolo.

Tali indicazioni saranno rivedute almeno ogni due anni.

Art. 4.

Nel conto fruttifero intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale sono annotate sistematicamente le operazioni effettuate sugli apporti annuali al fondo stesso e sui rientri.

Le anticipazioni agli Istituti di credito determinate ai sensi dell'art. 17 della legge saranno versate in un conto corrente infruttifero, vincolato presso la Tesoreria centrale a favore degli Istituti stessi.

Art. 5.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella formulazione del giudizio di congruità di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1965, n. 590, terrà conto dei valori fondiari medi risultanti dalle indicazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4 della legge stessa, del valore ricavabile dalla capitalizzazione del reddito netto del fondo e di ogni altro elemento strutturale e produttivo utile ai fini della determinazione del prezzo.

Art. 6.

L'ammontare dei prestiti per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, è determinato con riguardo alle effettive necessità dell'azienda, tenuto conto della sua ampiezza, del suo ordinamento colturale e della possibilità di una economica utilizzazione dei beni strumentali. Per le cooperative, la valutazione anzidetta viene effettuata con riguardo al complesso delle aziende degli associati.

Ai fini dell'applicazione della legge per macchine agricole si intendono le macchine motrici ed operatrici che trovano impiego nella lavorazione dei terreni, nelle pratiche colturali, nella conservazione, trasformazione che rientrino nell'esercizio normale della agricoltura, nel trasporto dei prodotti, per la produzione di energia elettrica, per illuminazione o motrice occorrente alla azienda, od alle aziende degli imprenditori associati ed infine per l'esplicazione di ogni altra attività inerente alla conduzione di imprese agricole.

Art. 7.

La domanda di concessione del mutuo, per l'acquisto di fondi rustici, o del prestito, per l'acquisto delle attrezzature di cui all'art. 2 della legge è indirizzata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, territorialmente competente.

Dalla domanda debbono risultare:

a) l'Istituto di credito prescelto tra quelli ammessi alle operazioni giusta l'art. 2 del presente regolamento;

b) il cognome, nome, luogo e data di nascita e la residenza del richiedente o dei richiedenti;

c) la loro qualifica (mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari coltivatori diretti, enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, proprietari che siano coltivatori diretti, società cooperative, ecc.);

d) l'oggetto della istanza (mutuo o prestito, suo ammontare, ubicazione dei terreni che si intendono acquistare o sui quali si intendono utilizzare i beni strumentali);

e) se il richiedente abbia concluso accordi con il proprietario del fondo da acquistare o se intenda far valere il diritto di prelazione o quello di riscatto di cui all'art. 8 della legge, o se la richiesta è fatta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 11 della legge;

f) la forza di lavoro e la qualificazione professionale del richiedente e dei componenti la famiglia;

g) l'elenco dei documenti allegati all'istanza.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare se egli abbia già fruito di provvidenze creditizie o contributive in base alle disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice o se abbia presentato altre istanze per conseguirle.

Nel caso che la domanda di mutuo o di prestito riguardi una pluralità di soggetti, questi debbono esplicitamente dichiarare quale tra essi è abilitato a ricevere validamente le comunicazioni dell'Amministrazione. In mancanza di tale indicazione, si intende abilitato a riceverle il primo firmatario.

Le domande delle società cooperative sono firmate dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza a norma dello statuto sociale.

Art. 8.

Le domande per fruire dei mutui di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) stato di famiglia del richiedente il mutuo;

b) dichiarazione del proprietario del fondo rustico di essere disposto a venderlo al suddetto richiedente. Quest'ultimo, qualora intenda effettuare l'acquisto nell'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8

della legge, deve produrre, in luogo della predetta dichiarazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia dell'atto con il quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione.

Se l'acquisto è invece collegato con l'esercizio del diritto di riscatto di cui al terz'ultimo e penultimo comma del citato art. 8, il richiedente dovrà unire alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome e il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune e la data in cui tale cessazione è avvenuta;

c) copia dell'atto comprovante che il proprietario del fondo coltivato dal richiedente ha dato al richiedente medesimo la disdetta nel caso previsto dall'articolo 11 della legge: in tale ipotesi deve essere altresì prodotta copia di un atto comprovante la dichiarazione del richiedente di voler acquistare il fondo nei termini previsti dallo stesso art. 11 della legge;

d) certificato storico catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto ed eventuali certificati catastali degli immobili già posseduti dal richiedente a titolo di proprietà o di enfiteusi.

Art. 9.

Qualora la domanda di prestito venga proposta dopo la concessione del mutuo, il richiedente deve corredarla di una copia del contratto di mutuo o di altro documento attestante l'avvenuta concessione del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 della legge.

Art. 10.

La domanda di mutuo o di prestito può essere inviata dal richiedente all'Ispettorato provinciale agrario territorialmente competente per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11.

L'Ispettorato provinciale invia all'Istituto di credito la domanda di mutuo con gli atti relativi, corredata del proprio nulla-osta. Nel nulla-osta, l'Ispettorato, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda sulla base della istruttoria tecnico-economica svolta, si esprime sulla congruità del prezzo di acquisto secondo i criteri indicati nel precedente art. 5.

Se il prezzo ritenuto congruo supera la somma di lire trenta milioni, l'Ispettorato provinciale trasmette gli atti per il visto di approvazione, giusta l'art. 3 della legge, all'Ispettorato compartimentale che provvede al loro inoltro all'Istituto di credito.

Art. 12.

Non possono essere accolte le domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

Art. 13.

Qualora l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura non riscontri, nel corso dell'istruttoria, le condizioni necessarie per il rilascio del nulla-osta alla concessione del mutuo, ne dà sollecita e motivata comunicazione al richiedente, indicando, in caso di giudizio negativo sulla congruità del prezzo richiesto dal venditore del fondo, il prezzo che ritiene congruo.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato provinciale, o di quello compartimentale, nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 11, è dato ricorso gerarchico al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che provvede definitivamente, sentito il Comitato di cui all'art. 1. Qualora il Ministro non adotti alcuna decisione, nel termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso, questo si intende respinto.

Art. 14.

Nelle convenzioni da stipularsi ai sensi del penultimo comma dell'art. 17 della legge, dovrà essere previsto che alle adunanze degli organi degli Istituti di credito competenti a decidere sulle richieste di mutui e di prestiti partecipino i capi degli Ispettorati dell'agricoltura competenti, con voto deliberativo.

Art. 15.

Gli ammortamenti hanno inizio il 1° gennaio o il 1° luglio immediatamente successivi alla data della compiuta totale somministrazione e si effettuano, per i mutui, per la durata di 40 anni, in annualità o semestralità costanti posticipate, comprensive di capitale e di interessi al tasso dell'1% e, per i prestiti, per la durata di 5 anni in annualità o semestralità costanti posticipate al tasso del 2%.

L'ammontare di ogni semestralità è di lire 1,518992 per ogni 100 lire di capitale nel caso dei mutui e di lire 10,533404 in quello dei prestiti.

L'ammontare di ogni annualità è di lire 3,045560 per ogni 100 lire di capitale nel caso dei mutui, e di lire 21,215839 in quello dei prestiti.

Art. 16.

Ai sensi dell'art. 20 della legge, il Ministero della agricoltura e delle foreste può disporre che sull'importo della prima anticipazione concessa agli Istituti di credito, sia loro corrisposta, con le modalità stabilite nelle convenzioni di cui all'art. 17 della stessa legge, una somma non superiore al dieci per cento della anticipazione medesima, per la sollecita erogazione dei mutui e dei prestiti in attesa dei prelevamenti definitivi da effettuarsi, su richiesta degli Istituti, nei limiti delle anticipazioni assegnate per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate, singolarmente specificate in appositi elenchi allegati alle richieste.

Gli elenchi sono muniti della firma del direttore generale dell'Istituto o di un suo delegato e del visto di un rappresentante del Collegio sindacale o del Collegio dei revisori dei conti.

Le richieste, corredate degli elenchi, sono trasmesse ogni quindici giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ufficio centrale della proprietà diretto-coltivatrice, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento per le disposizioni di pagamento a carico del fondo di rotazione.

Gli Istituti trasmettono semestralmente al Ministero - Ufficio centrale della proprietà diretto-coltivatrice, i rendiconti delle somme che siano state loro corrisposte, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 17.

Gli Istituti di credito, per la graduale restituzione delle anticipazioni ricevute, devono versare, nel conto intestato al fondo di rotazione presso la Tesoreria centrale, le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti non oltre quindici giorni dalla scadenza, stabilita dai piani di ammortamento al netto del rimborso spese e di compensi loro spettanti, in forza delle convenzioni previste nell'art. 17 della legge, anche se i beneficiari dei finanziamenti siano inadempienti.

Gli Istituti di credito, oltre a cautelarsi nei modi stabiliti per le operazioni di credito agrario dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, fruiscono della garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 6 della legge sino a concorrenza dell'intera perdita che dimostrino di aver sofferta dopo il vano esperimento della procedura coattiva nei confronti del debitore.

Dopo il 31 dicembre 1984 il versamento delle rate di ammortamento è fatto in Tesoreria con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.

Art. 18.

Nel caso che il mutuatario, decorso un decennio dal l'acquisto del fondo, si valga della facoltà di riscattare le residue rate di ammortamento, l'Istituto di credito provvede a versare nel conto intestato al fondo di rotazione e, dopo la chiusura di questo, nello stato di previsione dell'entrata, il corrispettivo del riscatto.

In tal caso compete all'Istituto di credito il compenso che sarà determinato nella convenzione.

Analoga disposizione si applica per il riscatto dei prestiti.

Art. 19.

Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui per la formazione di proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere ceduto senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20.

Per le operazioni di cui al presente decreto è tenuta dagli Istituti di credito una gestione separata con una apposita contabilità che dovrà mettere in evidenza:

a) le somme prelevate sulle anticipazioni agli istituti. ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge;

b) le somministrazioni ai beneficiari dei mutui e dei prestiti;

c) gli interessi dovuti dai beneficiari dei mutui e dei prestiti nel periodo di preammortamento;

d) le rate di ammortamento dovute dai suddetti beneficiari;

e) l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati in caso di decadenza dai benefici;

f) i compensi e rimborsi che competono agli Istituti.

Gli Istituti trasmettono semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste analitiche situazioni contabili relative alla gestione di cui al primo comma.

Art. 21.

Gli Istituti di credito sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tutti i dati, le notizie e i documenti da esso richiesti nell'esercizio della vigilanza sulla gestione delle anticipazioni sul fondo di rotazione di cui all'art. 16 della legge.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, congiuntamente a quello del tesoro, dispone, inoltre, le verifiche che ritenga opportune.

Gli Istituti di credito, ai quali è demandata la gestione delle suddette anticipazioni, sono tenuti ad agevolare le verifiche di atti e contabilità dei funzionari all'uopo incaricati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — REALE — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1391**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

N. 1391. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965, n. **1392**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Giacomo Apostolo, in Vercelli, con la Parrocchia di San Desiderio Vescovo, in Sali Vercellese (Vercelli).

N. 1392. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli, in data 17 maggio 1965, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di San Giacomo Apostolo, in frazione Cascine di Stra del comune di Vercelli, con la Parrocchia di San Desiderio Vescovo, in Sali Vercellese (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. 1393.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto, denominata « Opera Diocesana Esercizi Spirituali », in Costabissara (Vicenza).

N. 1393. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto, denominata « Opera Diocesana Esercizi Spirituali », con sede in Costabissara (Vicenza) presso « Villa San Carlo », eretta canonicamente con decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 11 ottobre 1963, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1965.

Nomina del presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con proprio decreto in data 28 maggio 1962, n. 1076;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1961, col quale venne approvata la conferma del dott. ing. Francesco Ferruccio Smeraldi a presidente del predetto Istituto, per gli esercizi 1963, 1964 e 1965;

Considerato che l'ing. Smeraldi ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la deliberazione in data 10 febbraio 1965 del Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 5 agosto 1965;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del prof. avv. Feliciano Benvenuti a presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 316. — VENTURA SIGNORETTI

(10676)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 3° Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - SA.MO.TER. », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 3° Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia-SA.MO.TER. » che avrà luogo a Verona dal 2 al 7 febbraio 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 dicembre 1965

p. *Il Ministro:* SCARLATO

(10308)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Montecorvino Rovella (Salerno), società cooperativa a responsabilità illimitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Montecorvino Rovella (Salerno), Società cooperativa a responsabilità illimitata, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Montecorvino Rovella (Salerno), società cooperativa a responsabilità illimitata, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1076, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(10619)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Società mutua di assicurazione « Ancienne Mutuelle Accidents », con sede in Rouen (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e la riassicurazione negli stessi rami.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società mutua di assicurazione « Ancienne Mutuelle Accidents », con sede in Rouen (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e la riassicurazione negli stessi rami;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società mutua di assicurazione « Ancienne Mutuelle Accidents », con sede in Rouen (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 17 dicembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(10616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Analisi matematica », alla cui copertura la Facoltà interessata indente provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10649)

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e *terapia chirurgica* » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10650)

Vacanza della cattedra di « Storia delle dottrine economiche » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Storia delle dottrine economiche », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1973

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1973 alla 24ª/1974) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973, emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10409)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo), società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria.

Nella riunione del 3 dicembre 1965 tenutasi dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gandellino (Bergamo), società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria, il comm. Achille Barbarisi è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10621)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecorvino Rovella (Salerno), società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 13 dicembre 1965, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Montecorvino Rovella (Salerno), società cooperativa a responsabilità illimitata, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Roberto Amendola è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Tullio Lenza, avv. Bruno Lamberti e Giuseppe Bongiorno sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecorvino Rovella (Salerno), società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10620)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 455 del 20 aprile 1965, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni della Prefettura di Modena, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Carruba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo.

Componenti:

Martorana prof. Ferdinando, ispettore generale medico capo;

Lanna dott. Isacco, vice prefetto ispettore;

Coppo prof. Mario, direttore della Clinica medica dell'Università di Modena;

Macciotta prof. Massimo, direttore della Clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Modena;

Bartolacelli dott. Viterbo, medico condotto.

Segretario:

Martino dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Modena e inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Modena, addì 7 dicembre 1965

Il medico provinciale: RENZULLI

(10235)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.